

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3872

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENZIETTI, PACETTI, ANGELONI, DIGNANI GRIMALDI, STEFANINI, TESTA ENRICO, TADDEI, BRUZZANI, CAPRILI, MINOZZI, BULLERI, PELLEGATTI, DONAZZON, GASPAROTTO, NERLI

Presentata il 2 maggio 1989

Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata alle calzature

ONOREVOLI COLLEGHI! — I vari beni destinati all'abbigliamento hanno un diverso trattamento tributario: la tabella A, parte III, del decreto ministeriale 28 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1985, n. 55, stabilisce un'aliquota IVA del 9 per cento per il settore dell'abbigliamento, mentre quella delle calzature è al 18 per cento.

La crisi del tessile suggerì l'introduzione di un'aliquota IVA ridotta al fine di sostenere il settore, ma questa decisione ha determinato una disparità di trattamento fra settori produttivi che hanno per identico fine l'abbigliamento della persona.

Si sottolinea che in tutta la Comunità europea l'IVA grava in egual misura nei confronti dell'abbigliamento e delle calzature, senza distinzione tra prodotti appartenenti al « sistema moda ».

D'altro canto, lo stesso settore della calzatura sta attraversando una fase di crisi che si prolunga nel tempo in modi preoccupanti:

Produzione industriale:

1983: -7.9 per cento;
1984: -6.4 per cento;
1985: -4.9 per cento;
1986: -2.7 per cento;
1987: -7.6 per cento.

Quantità importate:

1983: +59.0 per cento;
1984: -6.9 per cento;
1985: +10.3 per cento;
1986: +15.1 per cento;
1987: +31.8 per cento.

Quantità esportate:

1983: -0.6 per cento;
1984: +5.1 per cento;
1985: +9.7 per cento;
1986: -5.2 per cento;
1987: -5.6 per cento.

Rapporto fra quantità esportate e importate:

1983: -37.5 per cento;
1984: +12.9 per cento;
1985: -0.5 per cento;
1986: -17.7 per cento;
1987: -28.4 per cento.

Rapporto fra valori esportazione e delle importazioni:

1983: -26.9 per cento;
1984: +12.6 per cento;
1985: -20.3 per cento;
1986: -5.2 per cento;
1987: -19.7 per cento.

Questi dati allarmanti evidenziano la necessità di un provvedimento di emergenza che dia respiro al settore, oltre ad organici provvedimenti di politica industriale per una qualificazione produttiva del settore, che ne migliori le propensioni all'esportazione, anche attraverso opportuni incentivi e la negoziazione dei provvedimenti protezionistici adottati dai Paesi CEE e OCSE.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'aliquota IVA applicata alle calzature è ridotta al 9 per cento.

2. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le modifiche necessarie alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991, si fa fronte mediante la corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.